

SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI

N. Proposta 62 del 21/02/2020 ORDINANZA N.57 del 24/02/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA PER ESECUZIONE IMMEDIATA DI TAGLIO, POTATURA E RIMOZIONE DI PIANTE E SIEPI DA PARTE DI PROPRIETARI, POSSESSORI, TENUTARI, CONDUTTORI DI FONDI POSTI A CONFINE DELLA PROPRIETÀ STRADALE PROVINCIALE PER PREVENZIONE AI SENSI ART. 29 D.LGS. 285/1992 E S.M.I., NEI COMUNI CITATI IN ORDINANZA E CON DECORRENZA IMMEDIATA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia n. 109 del 12/04/2019:

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 324 del 12/11/2019 che ordinava con decorrenza immediata a tutti i proprietari, possessori, tenutari/conduttori frontisti delle strade provinciali di uso pubblico di procedere alla rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale sopra citata e sulla strada medesima, di essenze vegetative (alberature, arbusti, ecc...) spontanee e non, al fine di garantire la massima sicurezza sulla sede stradale dei comuni elencati all'interno dell'Ordinanza stessa;

PREMESSO che il presente provvedimento viene assunto sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile;

CONSIDERATO che nel periodo invernale possono verificarsi estesi fenomeni di pioggia congelante, nota anche come fenomeno del "gelicidio", lungo la dorsale appenninica della Provincia di Pavia e che tale fenomeno, protraendosi, potrebbe comportare la formazione di uno spesso strato di ghiaccio sia sulla sede stradale ma soprattutto sulle alberature presenti a bordo delle strade provinciali;

PRESO ATTO che l'accumulo di ghiaccio sui tronchi e sui rami delle piante comporta il progressivo coricamento delle piante stesse verso la sede stradale, fino all'estrema conseguenza della rottura di numerosi rami e tronchi che invaderebbero la sede stradale in più punti e a volte per estese considerevoli tali da comportare l'interruzione del traffico veicolare;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno in diverse aree, in particolare i fondi confinanti con le Strade Provinciali anche alla luce dei disposti stabiliti dell'Art. 29 del C.d.S. D. Lgs. n. 285/92 e del Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495/92;

ACCERTARTA la presenza di molte piante di alto fusto, e/o siepi lungo il ciglio delle Strade Provinciali, le quali risultano essere collocate in posizioni pericolose in quanto i rami e le fronde, protendendosi sulla sede viabile, limitano la visibilità dei segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

VISTO che tale situazione potrebbe costituire grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade, rappresentando un evidente pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità,

soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali nevicate, temporali e forti raffiche di vento cui possono essere interessati anche i territori comunali di:

Alagna

Albonese

Borgo San Siro

Breme

Candia Lomellina

Cassolnovo

Castello d'Agogna

Castelnovetto

Ceretto Lomellina

Cergnago

Cilavegna

Confienza

Cozzo

Dorno

Ferrera Erbognone

Frascarolo

Gambarana

Gambolò

Garlasco

Gravellona Lomellina

Gropello Cairoli

Langosco

Lomello

Mede

Mezzana Bigli

Mortara

Nicorvo

Olevano

Ottobiano

Palestro

Parona

Pieve Albignola

Pieve del Cairo

Robbio

Rosasco

San Giorgio Lomellina

Sannazzaro de'Burgondi

Sant'Angelo Lomellina

Sartirana Lomellina

Scaldasole

Semiana

Suardi

Torre Beretti

Tromello

Valeggio

Valle Lomellina

Velezzo lomellina

Vigevano

Villa Biscossi

Zeme

Zinasco

VISTA la necessità di scongiurare le possibili conseguenze di prossimi eventi sfavorevoli, considerata peraltro la frequenza con cui si ripetono situazioni climatologicamente sfavorevoli;

VISTI gli Artt. 16, 17, 29, 30, 31, 32 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 e gli Artt. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/1992 che dettano norme sugli impianti di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

RITENUTO necessario procedere all'emissione di Ordinanza per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche, e ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei fattori di rischio di natura idrogeologica conseguenti anche alle cattive condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si potranno ancora verificare;

RAVVISATA la necessità nonché di provvedere in merito;

Visti gli Artt. 5 e 6 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA con decorrenza immediata

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI, frontisti delle Strade Provinciali di uso pubblico ubicate nei territori comunali di:

Alagna

Albonese

Borgo San Siro

Breme

Candia Lomellina

Cassolnovo

Castello d'Agogna

Castelnovetto

Ceretto Lomellina

Cergnago

Cilavegna

Confienza

Cozzo

Dorno

Ferrera Erbognone

Frascarolo

Gambarana

Gambolò

Garlasco

Gravellona Lomellina

Gropello Cairoli

Langosco

Lomello

Mede

Mezzana Bigli

Mortara

Nicorvo

Olevano

Ottobiano

Palestro

Parona

Pieve Albignola

Pieve del Cairo

Robbio

Rosasco

San Giorgio Lomellina

Sannazzaro de'Burgondi

Sant'Angelo Lomellina

Sartirana Lomellina

Scaldasole

Semiana

Suardi

Torre Beretti

Tromello

Valeggio

Valle Lomellina

Velezzo lomellina

Vigevano

Villa Biscossi

Zeme

Zinasco

di eseguire:

- Il taglio e/o la potatura regolare di piante e siepi radicate sui propri fondi che si protendono oltre i confini della proprietà stradale per una fascia di m 5,00 e che possono provocare, al momento della loro caduta, restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione ed allo sgombero della neve e tutto ciò ai sensi dell'Art 29 del D.L.gs 285/1992;
- la rimozione appena successivamente alla caduta sulla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

AVVERTE

tutti i Proprietari, possessori o tenutari/conduttori che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- essere effettuati abbattimenti alle piantumazioni spontanee, e non, nella fascia di m 5,00 dal confine delle SS.PP. ubicate nei territori dei Comuni di:
- Alagna
- Albonese
- Borgo San Siro
- Breme
- Candia Lomellina
- Cassolnovo
- Castello d'Agogna
- Castelnovetto
- Ceretto Lomellina
- Cergnago
- Cilavegna
- Confienza
- Cozzo
- Dorno
- Ferrera Erbognone

- Frascarolo
- Gambarana
- Gambolò
- Garlasco
- Gravellona Lomellina
- Gropello Cairoli
- Langosco
- Lomello
- Mede
- Mezzana Bigli
- Mortara
- Nicorvo
- Olevano
- Ottobiano
- Palestro
- Parona
- Pieve Albignola
- Pieve del Cairo
- Robbio
- Rosasco
- San Giorgio Lomellina
- Sannazzaro de'Burgondi
- Sant'Angelo Lomellina
- Sartirana Lomellina
- Scaldasole
- Semiana
- Suardi
- Torre Beretti
- Tromello
- Valeggio
- Valle Lomellina
- Velezzo lomellina
- Vigevano
- Villa Biscossi
- Zeme
- Zinasco

e ciò al fine di garantire la massima sicurezza sulla sede stradale intendendo al riguardo essenze vegetative (alberature, arbusti, ecc...) spontanee e non;

- procedere alla rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale sopra citata e sulla strada medesima, del materiale di risulta che non potrà né essere accatastato né occupare la sede viaria o sue pertinenze;
- i lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti con decorrenza immediata;
- fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i Proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari della stesso fondo, ai sensi dell'Art. 197 del Codice della Strada D.Lgs.nà 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON è NECESSARIO il nulla osta preventivo della Provincia di Pavia, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità. Rimane inteso che dovranno essere rispettate le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della

prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario delle Strade Provinciali ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori se necessario ingombrare la sede stradale;

- è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione della relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso sulla base dell'Ordinanza della regolamentazione del traffico di cui al punto precedente emessa dalla Provincia di Pavia;
- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di Polizia Forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
- in caso di specifica e acclarata necessità, allorché si riscontrasse l'inadempienza del Proprietario, la Provincia di Pavia senza indugio e senza ulteriori comunicazioni provvederà al taglio diretto con propri mezzi sui sedimi dei privati, ed addebiterà le conseguenti spese dirette aumentate dell'aliquota di spese generali e direzione lavori sostenute dalla Provincia stessa;

DISPONE

la massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, anche mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni indicati;
- Affissione nei territori comunali e nei luoghi e locali pubblici;

RICORDA E COMUNICA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso amministrativo al TAR di competenza o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'Art. 37 – comma 3 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e dell'Art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE Piergiuseppe Dezza